

ACISPORT
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letti gli atti trasmessi dal Collegio dei Commissari Sportivi a carico del licenziato Andrea Primi (lic. n. 301322 – passaporto tecnico n.11802), a seguito della partecipazione alla gara Slalom Città di SANTOPADRE;

Letta la decisione n. 3 con la quale il concorrente è stato escluso dalla gara per irregolarità tecnica della vettura, decisione notificata e non appellata;

Considerato che il concorrente non ha ritenuto di inviare memorie dopo la regolare notifica del provvedimento di fissazione della decisione ex artt. 20 e 21 RGS;

Ritenuto che la non conformità tecnica dell'autovettura così come accertato, già sanzionata dalla decisione del Collegio dei Commissari Sportivi, va inquadrata per gli effetti di cui all'art 128 RSN nella ipotesi della categoria B) perché poteva comportare un vantaggio di gara, con ulteriori violazioni di norme di sicurezza, pur mancando la prova della volontarietà del fatto da parte del concorrente;

Ritenuto che la mancata impugnazione del provvedimento del Collegio ha reso definitiva la sanzione applicata dallo stesso Collegio, per cui come richiesto va applicata l'ulteriore sanzione della sospensione del passaporto ex art. 128 RSN;

Visti gli artt. 22 RGS, 127 e 128 RSN;

APPLICA

Al licenziato Andrea PRIMI (lic. 301322) la sospensione del passaporto tecnico n. 11802 per 1 (UNA) settimana, a far data dalla pubblicazione della presente decisione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti ex art. 22 RGS.

Francavilla - Roma, 6 settembre 2021

Il Segretario

Dott. Francesco Pantano



IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Camillo Tatozzi